



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVIII - n. 35

**Publicato sul sito www.agcm.it
24 settembre 2018**

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE | 5 |
| C12185 - MIROVA/VENETA SANITARIA FINANZA DI PROGETTO | |
| <i>Provvedimento n. 27307</i> | 5 |
| C12186 - IREN/SPEZIA ENERGY TRADING | |
| <i>Provvedimento n. 27308</i> | 8 |
| C12187 - LEASYS/WIN RENT | |
| <i>Provvedimento n. 27309</i> | 14 |
| ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA | 17 |
| AS1533 – ATERSIR – BANDI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA | 17 |
| AS1534 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN GARANZIA RELATIVI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI PER LE FORZE DI POLIZIA | 20 |
| PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE | 23 |
| PS11086 - LYONESS-CASHBACK | |
| <i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i> | 23 |

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12185 - MIROVA/VENETA SANITARIA FINANZA DI PROGETTO

Provvedimento n. 27307

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 settembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Mirova S.A. pervenuta in data 10 agosto 2018 e successivamente integrata in data 22 e 23 agosto 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Mirova S.A. (di seguito Mirova) è una società di diritto francese attiva nell'organizzazione e nella gestione di fondi infrastrutturali e nel settore delle energie rinnovabili. Mirova detiene, tra l'altro, il controllo delle società Core Infrastructure II sarl (nel seguito Core Infrastructure) e Aton per il Progetto S.r.l. (di seguito Aton). Aton è stata costituita nell'ambito di una iniziativa *project financing* dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine ed in tale contesto è attiva nella fornitura di servizi di gestione calore e riscaldamento in provincia di Udine. Mirova è indirettamente controllata da Natixis S.A, attiva nei settori della gestione del risparmio e patrimoniale, del private banking, dei servizi assicurativi e dell'investimento di capitale. Il capitale sociale di Natixis S.A. è detenuto per una quota del 71% dal gruppo bancario francese BPCE S.A (nel seguito gruppo BPCE).

Nel 2017 il gruppo BPCE ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 553 milioni di euro¹.

Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.A. (di seguito VSFP) è una società di progetto, costituita nel 2002 nell'ambito di una iniziativa *project financing* avente ad oggetto la concessione da parte dell'azienda U.L.S.S. 12 Veneziana delle attività di progettazione, realizzazione del nuovo Ospedale di Mestre, l'installazione dei macchinari (attività conclusesi nel 2008), nonché la gestione dell'ospedale e l'esecuzione di una serie di servizi ospedalieri e commerciali, relativi tra l'altro alla manutenzione delle opere civili e degli impianti, alla gestione calore, alla gestione del sistema informativo e ai servizi di ristorazione; la concessione ha una durata prevista fino al 2032. Il capitale sociale VSFP è attualmente detenuto da Astaldi S.p.A. (54,4%), Astaldi Concessioni

¹ Per gli istituti bancari e finanziari e per le compagnie di assicurazione del gruppo BPCE i dati di fatturato sono stati calcolati ai sensi dell'art 16, comma 2, della l. n. 287/90.

S.p.A. (6%), AcegasApSAMga Servizi Energenitci Sp.A. (17,5%), Gemmo S.p.A. (17,5%), Consta S.p.A. (2,5%), Studio Altieri S.p.A. (2%), Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. (0,1%). Nel 2017 VSFP ha realizzato in Italia un fatturato di circa 61,5 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte del gruppo BPCE, per il tramite di Core Infrastructure, di una quota del capitale sociale di VSFP complessivamente pari al 59,4%, in forza di un contratto di compravendita sottoscritto con le società Astaldi S.p.A. e Astaldi Concessioni S.p.A.²

Secondo quanto comunicato dalle parti, a valle dell'operazione il Consiglio di Amministrazione di VSFP sarà composto da sette consiglieri di cui quattro nominati da Core Infrastructure e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti con riguardo, tra l'altro, alle decisioni inerenti il *business plan* e la nomina dei dirigenti di VSFP³. Ad esito dell'operazione, pertanto, VSFP sarà soggetta al controllo esclusivo di Mirova.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame determina limitate sovrapposizioni tra le attività delle parti con riguardo all'offerta dei servizi integrati di gestione e governo delle strutture immobiliari (cd. *facility management*).

I servizi di *facility management* ricomprendono un insieme di servizi di supporto logistico e organizzativo, finalizzati alla gestione di grandi strutture immobiliari (generalmente nell'ambito della pubblica amministrazione, delle strutture ospedaliere o dei grandi complessi industriali, commerciali, ecc.), offerto da imprese specializzate a soggetti che si occupano della gestione degli immobili⁴.

² Astaldi S.p.A. e Astaldi Concessioni S.p.A. continueranno a detenere in VSFP una partecipazione paritetica dello 0,5%.

³ Le parti dell'operazione hanno inoltre precisato che le previsioni di cui all'art. 3 del patto parasociale sottoscritto il 22 novembre 2002 dai soci di VSFP ("Accordo relativo alla concessione per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale di Mestre"), che richiedevano una maggioranza qualificata per l'approvazione di alcune decisioni tra cui le determinazioni inerenti la struttura organizzativa e il budget di VSFP, non sono più vigenti ed efficaci, in quanto espressamente destinate a disciplinare i criteri di nomina e di voto del Consiglio di Amministrazione "fino alla data di collaudo dell'opera", intervenuta nel 2008.

⁴ I servizi di *facility management* riguardano tipicamente un complesso di servizi relativi alla gestione e manutenzione degli impianti installati negli immobili (impianti termici, elettrici, idraulici, telefonici, antincendio, ascensori e simili, ivi

In considerazione della struttura della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitano l'esercizio dell'attività ad un ambito locale, la dimensione geografica del mercato del *facility management* può comprendere l'intero territorio nazionale⁵.

Dalle informazioni trasmesse dalle parti risulta che VSFP svolge il servizio di *facility management* esclusivamente nei confronti dell'Ospedale di Mestre mentre il gruppo BPCE è attivo, tramite Aton, nella sola offerta di servizi di riscaldamento e gestione calore limitatamente ad alcuni edifici in provincia di Udine.

L'operazione in esame non risulta quindi idonea ad alterare le condizioni concorrenziali del mercato dei servizi di *facility management*.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

inclusi i servizi di gestione calore), alla gestione e manutenzione delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc.) ai servizi alle persone (pulizie, sicurezza, catering e simili) e ai servizi di supporto alle attività di ufficio (gestione di archivi, ecc.).

⁵ Cfr. in ultimo il provv. n. 27246 del 27 giugno 2018, C12167 - FENICE/ZEPHIRO, in Boll. n. 27/2018.

C12186 - IREN/SPEZIA ENERGY TRADING*Provvedimento n. 27308*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 settembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della società Iren S.p.A., pervenuta il 10 agosto 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iren S.p.A. (di seguito, "Iren") è la società - quotata presso la Borsa di Milano - *holding* dell'omonimo gruppo, attivo a livello nazionale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, delle risorse idriche, del teleriscaldamento, dei servizi di gestione calore, dei servizi ambientali, dell'illuminazione pubblica e dei servizi funerari e cimiteriali, in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Il 16,33% del capitale di Iren è detenuto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. - controllata al 100% dal Comune di Genova -, un ulteriore 16,33% da Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. - controllata al 100% dal Comune di Torino -, il 6,9% dal Comune di Reggio Emilia, il 3,16% dal Comune di Parma, l'1,52% dal Comune di Piacenza e il rimanente da altri Comuni e da investitori istituzionali, finanziari e *retail*. Iren è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia in virtù di un patto para sociale.

Nel 2017, il fatturato consolidato del gruppo Iren è stato pari a circa 3,4 miliardi di euro, interamente realizzati in Italia.

2. Spezia Energy Trading S.r.l. (di seguito, "SET") è una società controllata al 100% da Spienergy S.p.A. (di seguito, "Spienergy")¹. Prima dell'acquisizione di SET da parte di Iren S.p.A. verrà conferito in SET un ramo d'azienda della società Spienergy, attivo, esclusivamente in Italia, nell'acquisto e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale. SET, a esclusione del ramo d'azienda oggetto di conferimento da parte di Spienergy, non risulta attiva sul mercato².

Nel 2017 il ramo d'azienda di Spienergy che verrà conferito in SET ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 412 milioni di euro.

¹ A sua volta controllata al 100% dalla società ENOI S.p.a..

² Pur essendo stata costituita il 14 febbraio 2013, la società è rimasta completamente inattiva fino al 1° febbraio 2018; da tale data fino alla data di comunicazione della presente operazione all'Autorità, la società ha solo avviato le attività preliminari per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Iren S.p.A. o da parte di società da essa controllata dell'intero capitale sociale di SET, previo conferimento, in tale società e da parte di Spienergy, di un ramo d'azienda attivo nell'acquisto e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale. In particolare, le attività che compongono il ramo d'azienda confluito nel *target* della presente operazione (nel seguito anche, l'"Operazione") risultano composte da: contratti di vendita di energia elettrica e gas naturale di cui Spienergy sarà parte alla data del conferimento, contratti passivi (servizi, locazione, consulenza, utenza etc.), autorizzazioni, marchi, *know how*, nonché tutti gli altri beni materiali e immateriali e i 22 dipendenti del ramo d'azienda medesimo.

4. L'esecuzione dell'Operazione è sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la notifica della medesima all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

5. L'Operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza della durata di due anni dalla data di esecuzione della medesima, il quale prevede che Spienergy, ENOI S.p.A. (controllante al 100% di Spienergy) e due soci di ENOI S.p.A. [omissis]³

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza cui Spienergy, ENOI S.p.A. e due soci di ENOI S.p.A. si impegnano si può configurare come una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

8. In considerazione dell'articolazione dell'operazione in esame, rilevano per la valutazione della medesima i seguenti mercati: mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di energia elettrica (**M01**), mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici allacciati in media e alta tensione (**M02**), mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici allacciati in bassa tensione (**M03**), mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale (**M04**), mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a

³ * Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴ Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

clienti finali di medio-grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno (*M05*), mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno (*M06*).

Energia elettrica

Approvvigionamento e vendita all'ingrosso di energia elettrica - M01

9. Per quanto riguarda l'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica – *M01* -, dal lato merceologico esso include, in Italia, sia le transazioni a termine che a pronti (“Mercato del Giorno Prima” e “Mercato Infra-giornaliero”) concluse attraverso le piattaforme organizzate dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.(“GME”), sia i contratti bilaterali (OTC).

10. Dal punto di vista geografico, nella prassi dell’Autorità, il mercato all'ingrosso di energia elettrica è tradizionalmente considerato di dimensioni sovregionali, sulla base di una suddivisione in macro-zone dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell’offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell’energia elettrica⁵.

Vendita al dettaglio di energia elettrica - M02, M03

11. L'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica sul libero mercato consiste nella commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione. La differenziazione in sotto-mercati sulla base delle diverse categorie di clienti finali rifornite dipende da fattori quali i volumi e profili di consumo, i costi di commercializzazione, la più o meno accentuata standardizzazione dei contratti di vendita, il diverso grado di mobilità e il diverso rischio di morosità.

12. In particolare, il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica per la clientela non domestica si distingue dal punto di vista merceologico e geografico in relazione a diverse categorie di clienti finali tenendo conto di differenti dimensioni e caratteristiche, sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete. In particolare, si differenzia come segue:

- a) mercato dei clienti non domestici connessi in media e alta tensione (grandi clienti industriali e commerciali), che è considerato di dimensione nazionale – *M02* –;
- b) mercato dei clienti non domestici connessi in bassa tensione (piccole imprese), che ha dimensione sub-nazionale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione territorialmente competente esercita la propria attività – *M03* -. Ciò in considerazione del fatto che la relativa domanda appare meno mobile rispetto al mercato dei grandi clienti industriali in quanto i costi di ricerca e cambiamento dei fornitori sono sensibilmente superiori e i risparmi che è possibile ottenere sensibilmente inferiori in rapporto alla dimensione dei consumi⁶.

Gas naturale

Approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale - M04

13. Il mercato all'ingrosso del gas naturale ha dimensione nazionale e consiste nell’attività svolta dagli operatori che acquistano il gas da fornitori nazionali o esteri, i quali possono destinarli, a loro

⁵ Cfr. ex multis AGCM C12130 – GREEN NETWORK/ENERGRID-TRADEINV GAS & ENERGY-ENERGIA E TERRITORIO, in Boll. n. 48/17.

⁶ Cfr. ex multis AGCM C12170 – GREEN NETWORK/RAMO DI AZIENDA DI BURGO ENERGIA, in Boll. n. 27/18.

volta, sia alla vendita all'ingrosso sia alla vendita al dettaglio ai clienti finali, nonché all'autoconsumo⁷.

Vendita al dettaglio di gas naturale - M05, M06

14. L'attività di vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e la consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. Anche in questo caso la differenziazione in base alle categorie di clienti servite dipende da considerazioni attinenti le caratteristiche specifiche della domanda e dell'offerta. Il mercato della vendita al dettaglio del gas, in particolare, si distingue come segue:

- a) mercato dei clienti finali di medie o grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc/anno, che ha dimensione nazionale – **M05** -;
- b) mercato dei clienti finali di piccola dimensione con consumi inferiori a 200.000 mc/anno, che ha dimensioni inferiori a quella nazionale – **M06** -⁸.

Effetti dell'operazione

15. A valle dell'Operazione, Iren andrà a detenere delle quote di mercato nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale poco significative, o comunque – laddove significative – solo marginalmente risultanti quale esito dell'Operazione medesima.

In particolare, per quanto concerne i mercati energetici all'ingrosso, la società acquirente e il ramo d'azienda oggetto di acquisizione detengono una quota di mercato congiunta: *i*) inferiore al punto percentuale nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nella macro-zona Sud e pari al [5/10]% nel mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di energia elettrica nella macro-zona Nord – **M01**- e *ii*) inferiore al punto percentuale nel mercato nazionale dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale – **M04** -.

16. Per quel che riguarda i mercati energetici della vendita al dettaglio ai grandi clienti, la società acquirente e il ramo d'azienda oggetto di acquisizione detengono una quota di mercato congiunta: *i*) pari al [1/5]% nel mercato nazionale della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in alta e media tensione – **M02** - e *ii*) pari al [5/10]% nel mercato della vendita di gas naturale a clienti medio-grandi con consumi superiori a 200.000 mc/anno – **M05** -.

17. Con riferimento ai mercati energetici della vendita al dettaglio ai clienti di minori dimensioni, si consideri quanto segue. Per quel che riguarda il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione – **M03** -, la presenza di un incumbent locale appartenente al gruppo societario del distributore e per questo titolare della vendita in regime di maggior tutela induce a restringere l'ambito geografico a livello locale, tendenzialmente coincidente con l'ampiezza della concessione di distribuzione, che di norma è comunale. In prima approssimazione, si osserva che, a livello regionale, le Regioni per le quali la sovrapposizione delle quote di mercato della società acquirente e del ramo d'azienda oggetto di acquisizione risulta più significativa sono l'Emilia Romagna, la Liguria e il Piemonte. Analizzando poi i dati a livello provinciale in tali Regioni, a ogni modo, solo in quattro casi la quota congiunta risultante dall'Operazione si avvicina o supera il 20%, mantenendosi comunque al disotto del 30%. In tre di questi casi la quota relativamente elevata a livello provinciale dipende dal fatto che tali province

⁷ Cfr. C12130, cit..

⁸ Cfr. C12170, cit..

includono i tre comuni (Torino, Parma e Vercelli) nei quali il gruppo della società acquirente svolge anche la distribuzione e riveste dunque il ruolo di incumbent locale. In questi tre comuni, la quota dell'acquirente è relativamente elevata ([35-40]% a Parma, [40/45]% a Vercelli e [55/60]% a Torino), ma la *target* ha quote sempre inferiori all'1%. Nella quarta provincia (La Spezia), la quota significativa non è dovuta al fatto che una delle parti sia incumbent locale in quanto parte del gruppo del distributore, bensì al fatto che si tratta del principale ambito territoriale di operatività del ramo di azienda acquisito. Anche in questo caso, peraltro, la quota di mercato congiunta *post merger* si attesta al [20/25]%⁹).

18. Infine, per quel che concerne il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccola dimensione con consumi inferiori a 200.000 mc/anno – *M06* –, risulta anche in questo caso che le Regioni per le quali la sovrapposizione delle quote di mercato della società acquirente e del ramo d'azienda oggetto di acquisizione appare più significativa sono l'Emilia Romagna, la Liguria e il Piemonte. Analizzando i dati a livello provinciale in tali Regioni, in cinque casi risultano quote congiunte ad esito dell'Operazione superiori al 20%, in due casi particolarmente significative (Parma [55/60]%, Reggio Emilia [85/90]%¹⁰). Va tuttavia considerato che, in ognuno di questi cinque casi, il differenziale apportato dall'acquisizione del ramo di azienda *target* risulta del tutto marginale (ampiamente inferiore all'1%), nonché – in termini più generali – nei propri precedenti l'Autorità ha ritenuto che le particolari caratteristiche del mercato in questione e l'evoluzione attraversata da questa attività rendono incerta la fissazione dei confini geografici precisi del relativo mercato¹¹. In particolare, potrebbe essere opportuno considerare un livello geografico più ampio, pari almeno al territorio regionale. Nel caso di specie, considerando le quote *post merger* a livello regionale, le stesse appaiono nettamente più contenute, solo in un caso superiori al 20% (Liguria [20/25]%).

19. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'Operazione sui mercati rilevanti della commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas naturale appaiono marginali.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

⁹ Le ulteriori due Province di cui trattasi sono Parma (quota congiunta pari al [20/25]%) e Torino ([25/30]%).

¹⁰ Le ulteriori Province per le quali risulta una quota congiunta superiore al 20% sono Genova ([35/40]%), Alessandria ([25/30]%) e Vercelli ([25/30]%).

¹¹ Cfr. AGCM C12159 – A2A/ACSM-AGAM, in Boll. n. 19/18.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C12187 - LEASYS/WIN RENT

Provvedimento n. 27309

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 settembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Leasys S.p.A., pervenuta in data 20 agosto 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Leasys S.p.A. (di seguito, Leasys) è una società per azioni di diritto italiano appartenente al gruppo bancario FCA Bank S.p.A., a sua volta congiuntamente controllato dal gruppo automobilistico Fiat Chrysler Automobiles (di seguito, FCA) e dal gruppo bancario Credit Agricole. La società è attiva nel settore del noleggio senza conducente a lungo termine e del *fleet management* di automobili e veicoli commerciali leggeri; nell'esercizio 2017 il fatturato di Leasys realizzato in Italia è stato pari a circa 600 milioni di euro.

2. Win Rent S.p.A. (di seguito, WinRent) è una società per azioni di diritto italiano controllata da una persona fisica, che ne detiene – anche attraverso una società per azioni – il 95%, mentre il restante 5% è detenuto da un'altra persona fisica. La società è attiva nel settore del noleggio senza conducente a breve termine di automobili, dove, a partire dal 2017, opera con il marchio "Winrent"; nell'esercizio 2017 il fatturato di WinRent è stato pari a circa 31,4 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Leasys, del controllo esclusivo su WinRent tramite acquisto del 100% delle partecipazioni sociali dagli attuali azionisti.

4. L'accordo prevede un patto di non concorrenza, in virtù del quale i venditori si impegnano, per un periodo di cinque anni, a non svolgere attività in concorrenza con quella esercitata da WinRent in tutto il territorio italiano.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato

superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell'operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, incluso l'avviamento, a condizione che esso abbia una durata non eccedente il periodo di due anni decorrente dalla data di realizzazione della concentrazione, vale a dire dalla data di acquisizione del controllo, e che la portata geografica non ecceda l'attuale ambito geografico di operatività della società oggetto di acquisizione¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

8. Il mercato interessato dall'operazione in oggetto è costituito dal noleggio senza conducente a breve termine di automobili e veicoli commerciali leggeri. Tale tipologia di servizio si distingue dal noleggio a lungo termine, secondo il consolidato orientamento della Commissione e dell'Autorità², in quanto le relative prestazioni si differenziano sia in termini di durata temporale e prezzo dei servizi che di consumatori, abitualmente persone fisiche.

8. L'attività di noleggio a breve termine di automobili e veicoli commerciali leggeri, anche in base a precedenti casi comunitari e nazionali, presenta una dimensione geografica nazionale, avuto riguardo alle caratteristiche della domanda e dell'organizzazione delle imprese titolari di reti di agenzia distribuite a livello capillare sul territorio.

Effetti dell'operazione

9. L'operazione consente a Leasys, che è già presente nel mercato italiano dell'autonoleggio a lungo termine, di acquisire una presenza anche in quello a breve termine, acquisendo tramite WinRent una quota attualmente inferiore al 5%, sia in valore che in volume.

10. Nel mercato dell'autonoleggio a breve termine in Italia operano qualificati concorrenti, in particolare Avis con una quota superiore al 35%, Hertz con una quota superiore al 20%, Europcar con una quota superiore al 5%.

11. Per quanto precede, l'operazione comunicata non altera significativamente le condizioni concorrenziali nel mercato interessato, determinando di fatto la mera sostituzione di un operatore a un altro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza può essere considerato accessorio alla presente operazione nei soli limiti temporali sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti;

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) § 22.

² Cfr. provv. n. 26519 del 30 marzo 2017, I791 - MERCATO DEL NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE, in Boll. 14/2017; provv. n. 23179 del 21 dicembre 2011, C1140 - VW LEASING/EUROMOBIL AUTOVERMIETUNG, in Boll. 51/2011.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1533 – ATERSIR – BANDI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Roma, 4 luglio 2018

Regione Emilia Romagna
Atersir –Agenzia Territoriale dell'Emilia
Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti

L'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, nell'adunanza del 20 giugno 2018 – a seguito di una segnalazione concernente alcuni possibili problemi concorrenziali insiti nei bandi di gara indetti da Atersir, aventi ad oggetto l'affidamento “*della gestione integrata del servizio di igiene urbana*” nelle province di Parma, Piacenza e Ravenna-Cesena - ha inteso svolgere le seguenti considerazioni nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

In via generale, l'Autorità prende positivamente atto della circostanza che l'ente in indirizzo, conformemente alle osservazioni espresse in un precedente parere reso dalla stessa Autorità in data 15 giugno 2017 – relativo alla necessità di evitare il perpetuarsi di regimi di proroga *de facto* delle convenzioni precedenti in capo agli storici affidatari degli stessi (Hera ed Iren) in quanto circostanza suscettibile di determinare un grave pregiudizio per il corretto dispiegarsi di dinamiche concorrenziali nella gestione dei servizi in esame¹- si sia determinato a bandire gare ad evidenza pubblica per la gestione dei servizi di igiene urbana nei territori di cui trattasi.

Tanto premesso, l'Autorità ritiene tuttavia che alcune delle previsioni dei bandi richiamati siano però in evidente contrasto con la normativa a tutela della concorrenza e con il tradizionale orientamento espresso dall'Autorità, tra l'altro anche nell'Indagine Conoscitiva IC49, avente ad oggetto il “*Mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani*” chiusa con provvedimento del 21 gennaio 2016.

¹ Cfr., AS1398, recante “Regione Emilia Romagna – Modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti”, inviato in data 15 giugno 2017 alla Regione e ad Atersir. In tal senso, l'Autorità aveva auspicato un rapido affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in Emilia Romagna, per un periodo di tempo ragionevole e comunque strettamente parametrato alle reali esigenze di recupero di eventuali nuovi investimenti, mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica aperte al maggior numero di soggetti possibile e nel rispetto dei principi concorrenziali della normativa nazionale e comunitaria.

Ci si riferisce, nello specifico, alle previsioni relative alla durata degli affidamenti in considerazione delle caratteristiche dei servizi richiesti, nonché a quelle disciplinanti l'ampiezza dei bacini che, soprattutto ove lette congiuntamente, appaiono idonee a limitare significativamente la partecipazione alle gare da parte di medie e piccole imprese, sia pure in ATI, a vantaggio degli storici operatori di mercato.

Quanto al profilo della durata dell'affidamento del servizio, giova osservare che nell'IC49 il Collegio ha rimarcato la necessità che la durata degli affidamenti sia limitata e in ogni caso proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti, al fine di impedire il consolidarsi di posizioni di rendita. A fronte di tale raccomandazione, e in considerazione del tipo di attività effettivamente oggetto delle aggiudicazioni, la durata dell'affidamento prevista nei bandi - fissata in 15 anni - risulta palesemente sproporzionata e non in linea con l'orientamento costante dell'Autorità.

Infatti, le prestazioni richieste al concessionario nei bandi oggetto di segnalazione riguardano, nella sostanza, il complesso dei servizi di igiene urbana, vale a dire principalmente la raccolta di rifiuti urbani. Si tratta, quindi, di attività il cui svolgimento richiede investimenti contenuti, legati soprattutto ai veicoli che effettuano la raccolta e il cui tempo di ammortamento è sicuramente inferiore rispetto a quello necessario a recuperare investimenti, ad esempio di natura impiantistica. I predetti bandi, infatti, pur includendo nell'oggetto di affidamento le attività di avvio a recupero e avvio a smaltimento, non ricomprendono - correttamente, sotto il profilo concorrenziale - né le attività di recupero né quelle di smaltimento, che come noto, possono essere svolte in regime di mercato. Né nel perimetro dell'affidamento, d'altra parte, potrebbero ritenersi ricomprese "*attività di avvio al recupero*" che possano eccedere il mero servizio di trasporto e conferimento agli impianti, malgrado nei bandi tali attività siano qualificate come "*tutte le operazioni ed i trattamenti preliminari al riciclo*". Sul punto si osserva infatti che, secondo il dettato normativo vigente - segnatamente l'art. 183, comma 1, lettera s) del TUA - le attività di preparazione prima del recupero o dello smaltimento, quali sembrano essere quelle definite dall'Amministrazione appaltante, rientrano nella nozione di "trattamento" che ricomprende servizi tradizionalmente considerati attività a mercato, e in merito ai quali una eventuale estensione della privativa comunale determinerebbe quindi una ingiustificata restrizione concorrenziale.²

Per questi motivi, la durata dell'affidamento - fissata nei bandi in 15 anni - risulta palesemente sproporzionata e non in linea con l'orientamento costante dell'Autorità, la quale nella predetta indagine IC49 ha rappresentato che per affidamenti che hanno ad oggetto le attività a monte del sistema di gestione dei rifiuti, la durata ottimale degli affidamenti della gestione RSU non debba superare il quinquennio.

Un ulteriore elemento dei bandi suscettibile di essere portato all'attenzione degli enti in indirizzo riguarda l'eccessiva ampiezza dei bacini di affidamento ivi previsti e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti.

² Sullo stesso argomento l'Autorità ha avuto d'altra parte già occasione di pronunciarsi recentemente, indicando con la segnalazione AS1432 recante "Regione Emilia Romagna - Gestione dei Rifiuti urbani" del 6 settembre 2017, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, la restrittività concorrenziale di alcune modifiche alla norma regionale n. 16/2015 apportate dalla Legge Emilia Romagna n. 16 del 18 luglio 2017, che avrebbero consentito un illegittimo ampliamento della privativa.

In proposito, pur nella consapevolezza che, in linea generale, l'ampiezza dei bacini di gara e i requisiti di partecipazione richiesti costituiscano scelte discrezionali dell'Amministrazione appaltante, verosimilmente rispondenti a criteri di efficienza, l'Autorità osserva che nel caso di specie il combinato disposto di una durata eccessivamente lunga e non giustificata degli affidamenti, unitamente alla previsione di bacini di gara particolarmente grandi (il solo bacino di Ravenna-Cesena racchiude circa 600.000 abitanti), rischia nei fatti di contrastare con il consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla necessità/opportunità che le gare siano disegnate in maniera da garantire un'ampia partecipazione di operatori potenzialmente interessati, al fine di evitare *“ingiustificate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 TFUE”* nonché di essere *“in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità che governano l'affidamento dei contratti pubblici”*.

In questo senso, pertanto, soprattutto al fine di garantire la possibilità di partecipare alla gara anche a piccole e medie imprese in ATI, l'Autorità suggerisce alla Regione e alla stazione appaltante, oltre che di ridurre la durata degli affidamenti per le motivazioni che precedono, anche di ridurre l'ampiezza dei bacini. E ciò al fine di evitare la pre-costituzione di atti di gara idonei a privilegiare gli storici *incumbent* di mercato, precedenti affidatari dei servizi.

L'Autorità invita codesta Amministrazione e codesta Agenzia a comunicare entro 45 giorni le iniziative che intenderà intraprendere per assicurare le corrette dinamiche concorrenziali alla luce di quanto rappresentato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

**AS1534 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN GARANZIA RELATIVI
ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI
PER LE FORZE DI POLIZIA**

Roma, 2 agosto 2018

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento, pervenuta in Autorità in data 3 luglio 2018¹, e relativa alle modalità di affidamento dei “servizi in garanzia” relativi a un contratto di “*fornitura e messa in opera di un Sistema di telecomunicazioni in fibra ottica nelle regioni Obiettivo 1 finalizzata al potenziamento delle infrastrutture di trasmissione a banda larga delle Forze di Polizia*”, l’Autorità, nell’adunanza del 20 luglio 2018, ha deliberato di svolgere le seguenti considerazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

I due temi oggetto della richiesta di parere sono la possibilità di dissociare il servizio c.d. di garanzia e la titolarità della rete infrastrutturale, senza pregiudizio del livello qualitativo della prestazione erogata e della sicurezza della rete stessa e l’eventualità che l’impresa titolare della rete infrastrutturale possa legittimamente escludere l’accesso di potenziali concorrenti nell’attività di manutenzione/ripristino di materiali di proprietà o comunque nella disponibilità o responsabilità di altri soggetti, pubblici o privati, ovvero se possa predicarsi l’accessibilità alle infrastrutture nel rispetto di predeterminati *standard* di sicurezza anche da parte delle imprese che non ne abbiano la titolarità.

Si osserva che sia il tema della separazione tra proprietà e gestione della rete di accesso ed erogazione dei servizi all’utenza finale che quello della necessità di garantire un accesso non discriminatorio a infrastrutture essenziali hanno formato oggetto di numerosi e ripetuti interventi dell’Autorità sia in sede di repressione delle condotte di impresa in violazione della disciplina *antitrust* che in sede di attività consultiva.

Riguardo al primo tema, già nell’ambito dell’Indagine *Conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga*², pubblicata in data 8 novembre 2014 e realizzata congiuntamente da questa Autorità e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si rilevava come il modello di un operatore di rete *wholesale* puro, non integrato verticalmente nella fornitura

¹ Rif. Vs. Prot. n. 555/VCP/1157 del 3 luglio 2018.

² Testo consultabile nel sito Internet dell’Autorità all’indirizzo <www.agcm.it>.

di servizi alla clientela finale, che cede agli operatori di telecomunicazione servizi di accesso all'ingrosso in modo neutrale, consente il superamento "strutturale" dell'integrazione verticale tra proprietà della rete che costituisce una *essential facility* e la fornitura di servizi che ha storicamente caratterizzato il settore di rete fissa anche dopo la liberalizzazione.

La separazione proprietaria tra rete "essenziale" e servizi presenta evidenti pregi sotto il profilo concorrenziale, dal momento che rimuove *ab origine* gli incentivi ad attuare condotte discriminatorie sotto il profilo economico e tecnico da parte del gestore della rete e costituisce, dunque, la più solida base per consentire il pieno rispetto del principio della parità di trattamento, fondamentale per assicurare una piena concorrenza nella fornitura dei servizi agli utenti finali.

In ordine al secondo profilo oggetto della richiesta di parere, l'Autorità rileva che al fine della tutela del processo competitivo nella fornitura dei servizi agli utenti finali, è di fondamentale importanza che gli operatori di rete che, ad esito delle procedure di aggiudicazione, sono incaricati di realizzare le nuove infrastrutture, forniscano i servizi di accesso alla propria rete a condizioni non discriminatorie. L'importanza della non discriminazione nell'accesso all'infrastruttura a banda ultra-larga e il rilievo che al riguardo assume l'integrazione verticale sono riconosciuti ampiamente anche negli *Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti e banda larga* (Comunicazione della Commissione n. 235/04/2009). In tale documento si rileva, infatti, come "*qualora gli Stati membri optino per un modello gestionale in cui l'infrastruttura sovvenzionata offre unicamente servizi all'ingrosso a banda larga a beneficio di terzi, escludendo quindi i servizi al dettaglio, le distorsioni probabili della concorrenza risultano ulteriormente ridotte in quanto un tale modello di gestione della rete consente di evitare questioni potenzialmente complesse di prezzi predatori e forme occulte di discriminazione all'accesso*". Gli orientamenti sopra illustrati sono stati ripresi anche in numerosi altri interventi dell'Autorità sulla medesima tematica dell'accesso ai servizi di banda larga³.

In tema di manutenzione alla rete e di accesso alle infrastrutture di proprietà di Telecom Italia, si ricorda che l'Autorità è intervenuta nei confronti di tale operatore per aver posto in essere insieme ai principali operatori attivi nella manutenzione una intesa finalizzata, tra l'altro, a ostacolare l'implementazione dell'erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori nell'ambito del procedimento I761 – *Mercato dei servizi tecnici accessori*⁴.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni svolte sopra, l'Autorità non può che ribadire che, da un punto di vista concorrenziale, la soluzione migliore consisterebbe nell'affidamento dei "servizi in garanzia", oggetto della richiesta di parere, tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della rete, la cui valutazione è rimessa a Codesta amministrazione.

Si invita Codesta amministrazione a comunicare, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte in relazione alle considerazioni sopra esposte.

³ Cfr. *inter alia* i casi: AS1180 – *Strategia italiana per la banda ultralarga* (in Bollettino n. 10 del 30 marzo 2015); AS1264 – *Mercati dei servizi di accesso alla rete fissa* (in Bollettino n. 9 del 29 marzo 2016); AS1301 – *Bando di gara per la costruzione, manutenzione e gestione dell'infrastruttura di rete passiva a banda ultralarga nelle aree bianche* (in Bollettino n. 37 del 24 ottobre 2016); AS1302 – *Documentazione integrativa del bando di gara per la costruzione, manutenzione e gestione dell'infrastruttura di rete passiva a banda ultralarga nelle aree bianche* (in Bollettino n. 37 del 24 ottobre 2016); AS1461 – *Schema di gara per la fornitura di servizi di comunicazione integrati su rete fissa e mobile per le Pubbliche Amministrazioni della regione Emilia-Romagna* (in Bollettino n. 51 dell'8 gennaio 2018).

⁴ Caso I761 – *Mercato dei servizi tecnici accessori*, concluso con provvedimento n. 25784 del 16 dicembre 2015 (in Bollettino n. 47 del 28 dicembre 2015) e il cui destinatario è stata la società Telecom Italia S.p.A.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, precisandone i motivi.

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11086 - LYONESS-CASHBACK

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS11086 .

I. LA PARTE

1. La società LYONESS ITALIA S.R.L., P.IVA/C.F. 03817520236, con sede in Italia, Verona (VR), **in qualità di professionista**, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo, attiva nel settore della promozione della vendita di prodotti e servizi.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il professionista, nell'esercizio della propria attività di promozione e diffusione di un sistema di *cashback*, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel richiedere un rilevante importo per l'accesso al *Multi Level Marketing* che gestisce e di altre rilevanti somme tutte presentate come "anticipi" rispetto ai corrispettivi cash back futuri guadagni.

3. Le modalità di presentazione dello schema di vendita realizzate dal Professionista – e dai soggetti ad esso collegati – appaiono potenzialmente idonee a fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera al consumatore che versa denaro per entrare nel Sistema in merito: (i) ai termini e alle condizioni del Programma proposto ai consumatori, alla natura effettiva degli impegni che il consumatore assume sottoscrivendo l'adesione al sistema Lyoness; (ii) alle reali possibilità di conseguire utili aderendo allo schema proposto dal Professionista; (iii) alle informazioni normativamente previste.

III. AVVISO

4. Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 20 luglio 2018 , Prot.n. 54969, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l'eventuale violazione articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 22, 23, comma 1, lettera p), 49, comma 1, lettere a), g), h), v) e 66-bis del Codice del Consumo.

5. Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 10 del Regolamento.

6. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11086.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVIII- N. 35 - 2018

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
